



Codice etico

Stazione Zoologica Anton Dohrn

(Approvato con delibera CdA n. 4 del 16/02/2021)



Codice etico della Stazione Zoologica Anton Dohrn

Titolo I – Principi e finalità

Art. 1 – Principi

1. La Stazione Zoologica Anton Dohrn (di seguito SZN) è una comunità di ricercatori, tecnologi, personale tecnico amministrativo, assegnisti di ricerca, dottorandi e studenti che, a vario titolo, vi trascorrono periodi di lavoro e di ricerca e di studio. Le diverse componenti partecipano alla vita dell'Ente con pari dignità umana e professionale, secondo le rispettive funzioni previste dalle norme vigenti, nel rispetto dell'Ente, della sua Mission, degli altrui diritti e doveri e dei principi costituzionali che sanciscono la libertà di ricerca e di formazione.

2. La SZN, consapevole della responsabilità che il suo ruolo le assegna nei riguardi della società, del personale e delle figure che ad essa si affidano per la loro formazione, adotta il presente "Codice Etico" (di seguito chiamato Codice). Il Codice determina i valori fondanti della Comunità della SZN, detta le regole di condotta nell'ambito della comunità, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali e delle pari opportunità, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza e verso la società.

Art. 2 – Finalità

1. Il Codice rappresenta il riferimento per regolare in termini etici le relazioni interne ed esterne della SZN, proponendosi come dichiarazione di principi e valori accettati e condivisi da tutti i soggetti di cui all'art. 1. Fra i principi e valori da condividere ci sono la trasparenza, l'imparzialità, il rispetto e la correttezza, la libertà di ricerca, le pari opportunità, la tutela della proprietà intellettuale, il rifiuto del nepotismo, la rimozione del conflitto d'interessi.

Titolo II – Regole di condotta

Art. 3 – Tutela del nome e reputazione della SZN

1. Ogni appartenente alla comunità SZN è tenuto a rispettare e garantire il buon nome dell'Ente. Ad ogni membro della SZN non è permesso:

- a) fare un uso illecito o improprio del nome della SZN, del suo logo e dei simboli ad essa appartenenti come risulta dal "Regolamento per l'uso del logo e concessione del patrocinio" dell'Ente;
- b) sfruttare e utilizzare esternamente alla SZN la reputazione dell'Ente, se associata ad attività professionali esterne, anche non remunerate;

2. Coloro che promuovono iniziative in nome e per conto della SZN (ovvero relativamente alle proprie attività del Personale dell'Ente), devono essere preventivamente autorizzati.

3. Ogni appartenente alla comunità SZN è tenuto a mantenere riservati i dati sensibili e le notizie connesse a queste informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 4 – Doveri di trasparenza, imparzialità e correttezza



1. La SZN promuove l'impegno di tutti coloro che lavorano a vario titolo nell'Ente e si impegna a rispettare in modo sostanziale e fermo il principio dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione. Si impegna altresì a privilegiare nelle scelte esclusivamente il principio del riconoscimento delle capacità e competenze individuali, del merito personale e della qualità delle prestazioni professionali, in ogni contesto ed in particolare nelle procedure di selezione e/o concorsuali.
2. La SZN disapprova e si impegna a scoraggiare ogni forma di favoritismo o nepotismo e comunque ogni scelta che non derivi dal rispetto dei principi sopra enunciati.
3. Ogni tipo di concorso, selezione o esame che si svolga nella SZN deve avvenire in modo trasparente ed imparziale con metodi meritocratici e selettivi.
4. Ogni responsabile o addetto a un ufficio deve trattare con gli utenti (e.g., studenti, Post-doc e collaboratori) e i colleghi in pieno spirito di collaborazione e trasparenza, cercando di favorire la soluzione dei problemi.
5. Il personale dell'Ente si impegna alla condivisione dei dati ottenuti nell'ambito delle proprie attività secondo i dettami della strategia europea per gli Open data.

Art. 5 – Ingiusta discriminazione

1. Sussiste discriminazione quando, in ragione di uno o più fattori, inclusi la religione, il genere, l'orientamento sessuale, la coscienza e le convinzioni personali, l'aspetto fisico e il colore della pelle, la lingua, le origini etniche e sociali, la cittadinanza, le condizioni personali e di salute, la gravidanza, le scelte familiari, l'età, le convinzioni politiche, o l'inquadramento lavorativo, una persona è trattata meno favorevolmente di un'altra in situazione analoga.
2. Sussiste altresì discriminazione quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possano mettere una persona in una posizione di svantaggio in relazione ai fattori elencati nel precedente paragrafo, salvo che tale disposizione, criterio o prassi siano giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.
3. La SZN adotta opportune strategie atte a disincentivare comportamenti discriminatori o vessatori abituali e protratti nel tempo, che si manifestano in forme di persecuzione psicologica o violenza morale.
4. La SZN incoraggia altresì le iniziative volte a proteggere e valorizzare le categorie svantaggiate, la diversità individuale e culturale.
5. In particolare, ogni appartenente alla comunità SZN:
 - a) si deve astenere da ogni discriminazione, diretta o indiretta, in specie per motivi di genere, orientamento sessuale, religione o convinzioni personali, politiche o sindacali, nazionalità lingua, etnia, aspetto fisico o grado di accettazione sociale, condizioni soggettive, familiari o sociali o di salute;
 - b) si deve astenere da comportamenti o linguaggi atti ad offendere o condizionare, anche indirettamente, l'altrui libertà, nella consapevolezza che l'eventuale differenza gerarchica accentua in tal caso la gravità dell'offesa alla dignità personale;
 - c) deve tener conto del principio della parità tra generi, anche nel formulare gli atti amministrativi;
 - d) deve valorizzare la diversità di opinioni, evitando di farne motivo di giudizio discriminatorio in sedi scientifiche o gestionali;
 - e) deve uniformare la propria condotta alle regole atte a garantire parità di trattamento a tutti i membri della comunità SZN e agli utenti;



- f) non deve esercitare condotte finalizzate all'emarginazione del dipendente o del collega, o comunque tali da creare un clima intimidatorio, ostile, degradante e offensivo.

Art. 6 – Molestie e abusi sessuali

1. La SZN condanna ogni forma di abuso, maltrattamento o molestia siano esse sessuali o di qualsiasi altra natura e garantisce l'attivazione dei necessari strumenti di protezione della vittima e di denuncia dell'autore.

2. Ai sensi del presente Codice, ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia, le molestie sessuali consistono in qualsiasi tipo di comportamento sessuale non richiesto, che sia fisico (per esempio, toccamenti), verbale o non verbale, nonché qualsiasi atteggiamento o espressione verbale idoneo ad umiliare, degradare, ovvero porre in condizioni di subordinazione psicologica, aventi ad oggetto la sfera personale della sessualità.

Art. 7 – Conflitto di interessi

1. Fermo quanto previsto dal Codice di comportamento di SNZ, ai fini del presente Codice si configura un conflitto di interessi quando, in relazione ad una decisione da adottare, l'interesse privato di uno dei soggetti di cui all'art. 1, contrasta effettivamente o potenzialmente con l'interesse, anche di natura non economica, della SZN.

2. L'interesse privato determinante conflitto di interessi può riguardare:

- a) l'interesse diretto della persona;
- b) l'interesse del coniuge, di un parente entro il 4° grado, di un affine fino al 2° grado;
- c) l'interesse di Enti, persone fisiche o giuridiche con cui si intrattenga un rapporto di natura commerciale o professionale;
- d) l'interesse di Enti o persone giuridiche di cui si abbia il controllo o si posseda una quota rilevante di partecipazione finanziaria;
- e) l'interesse di terzi, qualora sia direttamente correlato al conseguimento di vantaggi personali.

3. Ogni appartenente alla comunità SZN che in una determinata operazione o circostanza abbia interessi in conflitto con quelli del proprio Ente, deve darne immediata notizia al CdA, secondo le vigenti normative, o alla persona responsabile o gerarchicamente sovraordinata e deve astenersi, in ogni caso, da eventuali deliberazioni o decisioni in merito.

4. Gli appartenenti alla comunità che svolgono libera attività professionale esterna (in regime di *part time*), non possono avvantaggiarsi di risorse umane, economiche o strumentali direttamente o indirettamente riconducibili alla SZN.

5. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Art. 8 – Libertà di ricerca



1. La SZN si impegna a valorizzare la libertà e il libero scambio delle idee come essenziali per il raggiungimento della sua missione istituzionale e scientifica, e si impegna, altresì, a proteggere i suoi membri da qualsivoglia tentativo di limitazione o violazione di tale libertà.
2. L'attività di ricerca e di aggiornamento è dovere di tutti i ricercatori e tecnologi dell'Ente, indipendentemente dall'età e dalla loro posizione nella SZN. Libera per antonomasia, essa dovrà essere finalizzata all'ampliamento e all'approfondimento dei saperi per la promozione del progresso civile e culturale.
3. Nell'esercizio della libertà di ricerca ogni ricercatore e tecnologo è tenuto a rispettare le differenze culturali, religiose e politiche esistenti tra le persone coinvolte nelle relative attività, sollecitando in ogni occasione il confronto anche critico sulle questioni di impatto etico e sociale.
4. Nell'esercizio della libertà di ricerca tutti coloro che operano all'interno della SZN sono tenuti a porre in essere condotte trasparenti e responsabili, anche attraverso l'adozione di sistemi di autoregolamentazione volti a illustrare alla comunità scientifica e alla collettività le metodologie, i risultati e l'impatto, anche di natura etica, delle ricerche svolte.
5. Sono doveri specifici del personale dell'Ente:
 - a) favorire metodi di pubblicizzazione delle ricerche che evidenzino e riconoscano il contributo di tutti i singoli partecipanti;
 - b) improntare il metodo di pubblicizzazione dei risultati dei propri studi e ricerche al rigoroso rispetto delle regole in materia di proprietà intellettuale, come specificato nel successivo art. 9;
 - c) astenersi da ogni comportamento che possa configurarsi come limitativo del pieno esercizio del diritto allo studio per studenti afferenti al programma di dottorato dell'Ente, nel quadro degli ordinamenti vigenti;
 - d) farsi carico personalmente dell'attività di ricerca con continuità;
 - e) gli esami di valutazione degli studenti di dottorato, che devono essere svolti pubblicamente, gli esaminatori avranno cura che gli studenti siano posti nelle migliori condizioni psicologiche.

Art. 9 - Svolgimento delle attività di ricerca

1. La società consente ai ricercatori privilegi e responsabilità in termini di utilizzo delle risorse naturali e di finanziamenti per sviluppare programmi di ricerca. I componenti della SZN devono usare le risorse in maniera responsabile, diligente e ottimizzante, in modo da poter giustificare le spese e produrre idonea documentazione o rendiconto su richiesta dell'Ente e devono impegnarsi ad utilizzare i finanziamenti a disposizione con parsimonia, attuando il principio di massima collaborazione, e condividendo le proprie risorse strumentali con i colleghi per evitare duplicazioni e sprechi.
2. A nessun componente è consentito utilizzare o concedere a persone o Enti esterni attrezzature di ricerca, spazi o risorse umane, materiali, risorse informatiche, o finanziarie della SZN per fini di natura personale e/o per scopi diversi da quelli dell'Ente, o in ogni caso non espressamente approvati dalla Presidenza della SZN.
3. Nello sviluppo di progetti di ricerca che coinvolgono organismi viventi il personale dell'Ente fa tutto quanto nelle proprie possibilità per minimizzare le conseguenze dannose agli ecosistemi naturali e tutelare la biodiversità e ogni sperimentazione o utilizzo dei dati sarà pianificato attentamente per soddisfare i requisiti etici.
4. Il personale dell'Ente presta la massima attenzione al benessere animale e si impegna a eliminare i rischi di danno alle persone, all'ambiente e alla biodiversità / habitat interessati dalle attività di ricerca.
5. La SZN applicherà principi etici per l'uso dei dati raccolti in interviste, riprese video, opinioni di esperti.



Art. 10 – Proprietà intellettuale e plagio

1. La SZN, in considerazione della rilevanza sociale della ricerca scientifica, ritiene che i risultati della medesima debbano contribuire al progresso della scienza e allo sviluppo e al benessere della collettività.

2. La SZN ripudia la cattiva condotta scientifica intesa come la riproduzione, la falsificazione, il plagio, il sabotaggio e ogni altra pratica che devia da quelle comunemente accettate dalla comunità scientifica di riferimento per quanto concerne la conduzione, lo sviluppo e l'elaborazione della ricerca.

Sono da considerare particolarmente riprovevoli i seguenti comportamenti:

- a) attribuzione illegittima della paternità di un lavoro (anche come co-autorship), di un progetto, di dati o di qualsivoglia ricerca che appartenga a terzi, fra cui studenti e collaboratori, o colleghi e l'utilizzo di informazioni confidenziali o l'omissione intenzionale di parti di lavoro compiuto da terzi;
- b) interferenza nel lavoro di terzi senza autorizzazione per quanto concerne l'authorship e/o la sottrazione di materiale ai fini della conduzione della ricerca stessa;
- c) diffusione in modo improprio di lavori di ricerca di terzi attraverso alterazione o utilizzo parziale di materiale;
- d) la contraffazione o qualsiasi forma di alterazione dei risultati scientifici;
- e) fruttare la propria posizione o ruolo gerarchico o funzionale per il coinvolgimento in pubblicazioni o progetti.

3. I membri della comunità SZN sono tenuti al rispetto delle norme generali in materia di proprietà intellettuale, e la SZN nell'ambito della sua autonomia regolamentare, ha stabilito le modalità attuative, ivi compresi i rapporti reciproci tra l'SZN stessa ed i suoi dipendenti (si vedano i documenti: *Scientific Publication Policy* e il Regolamento Brevetti dell'Ente).

I soggetti suddetti sono tenuti a prestare la massima cura e il massimo riserbo nello svolgimento delle proprie mansioni onde tutelare al meglio i risultati dell'attività di ricerca nata in ambito SZN.

In particolare:

- a) nel rispetto pieno ed integrale della normativa in materia, le invenzioni nate all'interno della SZN, così come gli studi e le attività che potrebbero condurre ad un risultato brevettabile, potranno essere liberamente divulgati da chiunque vi abbia partecipato, solo dopo aver ottenuto la privativa industriale salvo diversi accordi fra i soggetti coinvolti in tale attività. I membri della comunità SZN, in ogni caso, rifiutano lo sfruttamento della ricerca a fini privati o l'occultamento dei suoi risultati allo scopo di trarne vantaggio personale. Le invenzioni realizzate collettivamente devono indicare tutti i collaboratori che vi hanno partecipato in misura rilevante, a protezione del diritto morale al riconoscimento della paternità della stessa e degli eventuali diritti patrimoniali;
- b) l'uso del marchio della SZN può avvenire solo dietro autorizzazione scritta della SZN stessa e non effettuarsi per fini privati in conflitto con l'attività istituzionale della SZN.

4. I membri della comunità SZN si impegnano al massimo rispetto delle norme a protezione del diritto morale e patrimoniale d'autore, evitando di commettere plagii e violazioni di opere altrui, di qualsiasi genere esse siano (letterario, figurativo, scientifico, fotografico, software, banche dati, etc.).

Le opere dell'ingegno realizzate collettivamente devono indicare a quale collaboratore siano riferibili le singole parti delle stesse. Nell'ambito di ciascun gruppo di lavoro è compito del coordinatore:

- a) promuovere le condizioni che consentono a ciascun partecipante di operare secondo integrità, onestà, professionalità e libertà;
- b) valorizzare i meriti individuali e determinare le responsabilità di ciascun partecipante;



- c) sollecitare il dialogo, la cooperazione, la critica, l'argomentazione, lo sviluppo delle idee e delle abilità personali, specie nello svolgimento di attività scientifiche di confine o che richiedono un approccio metodologico complesso e/o multidisciplinare.

Art. 11 – Doni e benefici

I componenti della SZN sono tenuti a non sollecitare e a rifiutare ogni offerta non simbolica (di valore superiore a 150 Euro) di doni o benefici suscettibili di influenzare, anche indirettamente, lo svolgimento delle attività dell'Ente. I componenti possono accettare le offerte spontanee di doni o benefici di valore economico irrilevante occorse in incontri culturali, visite o convegni scientifici pubblici, e sempre che l'accettazione non incida, nemmeno indirettamente, sullo svolgimento delle attività di ricerca o gestionali.

Art. 12 – Nepotismo e favoritismo

1. La SZN disapprova il nepotismo e il favoritismo, in quanto contrastanti con la dignità umana, con la valorizzazione dei meriti individuali, con l'onestà, l'integrità, la professionalità e la libertà di ricerca, con l'equità, l'imparzialità e la trasparenza, e richiede ai ricercatori, tecnologi e al personale tecnico e amministrativo di astenersi da tale costume e di riferire con coraggio i casi di condotte sospette o illecite.

2. Ricorre nepotismo quando un dipendente, direttamente o indirettamente – anche nei casi di ricorso a fondi esterni – utilizzano la propria autorevolezza o capacità di persuasione per concedere benefici, favorire incarichi o chiamate, influire sugli esiti concorsuali o sulle procedure di selezione riguardanti contratti, borse per dottorato di ricerca, assegni e borse di ricerca o il primo ingresso del coniuge, dei figli, familiari o conviventi, compresi gli affini.

3. Al nepotismo sono assimilate le pratiche di favoritismo di un dipendente, intese come condotte arbitrarie in contrasto con il buon nome della SZN, con i valori di onestà e imparzialità e con l'interesse di altri candidati obiettivamente meritevoli ed eccellenti nell'avvio iniziale o nei passaggi successivi della carriera accademica.

4. L'accertamento dei casi di nepotismo e favoritismo da parte della Commissione Etica richiede un approccio che tenga conto del contesto e delle circostanze, al fine di bilanciare i diversi valori in gioco ed evitare arbitrarie discriminazioni nei confronti di candidati obiettivamente meritevoli ed eccellenti.

Titolo III – Disposizioni attuative

Art. 13 – Accertamento delle violazioni: Commissione Etica

1. Sulle violazioni al Codice Etico, decide il CdA della SZN che si avvale di una apposita commissione, denominata Commissione Etica, composta ai sensi dell'Art. 41 del ROF.

Art. 14 – Compiti della Commissione Etica

1. La Commissione Etica opera in piena indipendenza di giudizio e di valutazione. Essa è tenuta al dovere di riservatezza sulle segnalazioni pervenute e sui procedimenti in corso.

2. Sono compiti della Commissione Etica:



- a) acquisire notizie e ricevere le segnalazioni anche da parte del personale dell'Ente, degli studenti, dei candidati a concorso e di quanti hanno avuto interazioni dirette o indirette con l'Ente, sul rispetto delle norme del Codice e nell'attuazione delle attività dell'Ente;
- b) istituire e tenere un registro riservato delle notizie di violazione del codice;
- c) istruire le segnalazioni e provvedere su di esse;
- d) informare il CdA dell'Ente e presenta denuncia agli organi competenti, ove si identificasse aspetto di illecito di rilevanza giuridica, i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio o come illeciti disciplinari, dei quali venga a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
- e) formulare, se richiesto, pareri e proporre raccomandazioni e direttive ovvero modificazioni o integrazioni del presente Codice.

3. Sono altresì compiti della Commissione Etica:

- a) esprimere parere preventivo, a richiesta di ciascun componente della comunità SZN o degli organi dell'Ente, su quesiti inerenti alle norme del presente codice;
- b) indirizzare alla comunità SZN raccomandazioni ritenute appropriate a riguardo della qualità etica dei comportamenti;
- c) presentare alla comunità SZN un rapporto, alla fine di ciascun anno solare, nel quale sono riportati anche i casi trattati, sia su segnalazione, sia d'ufficio, sia ai sensi della lett. a), e la soluzione di ciascuno di essi, omettendo qualsiasi riferimento nominativo. Nel rapporto sono altresì esposte le considerazioni generali della Commissione Etica sulla misura di soddisfazione delle attese etiche della comunità e i suggerimenti per assicurarne la massima effettività;
- d) assumere le opportune iniziative per diffondere e promuovere la conoscenza del presente Codice.

4. La SNZ prende in considerazione segnalazioni anonime di violazioni di natura etica nei soli limiti in cui le stesse siano adeguatamente circostanziata e rese con dovizia di particolari e comunque tali da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, etc.).

Art. 15 – Procedimento

1. L'accertamento di una violazione può avvenire solo dopo che tutte le parti in causa abbiano avuto la possibilità di essere ascoltate, sia individualmente sia a seguito di un confronto, ove possibile.
2. Il procedimento dinanzi alla Commissione Etica si svolge secondo quanto previsto da apposito Regolamento adottato dalla Commissione medesima dopo l'insediamento.
3. Nel rispetto della disciplina civile, penale ed amministrativa, l'accertata violazione del presente Codice può costituire motivo di determinazione di sanzioni disciplinari da parte dell'Ente.
4. Restano salve le ulteriori previsioni previste dal Codice di comportamento di SZN.